

**Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30 (BUR n. 103/2014)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991,
N. 24 “NORME IN MATERIA DI OPERE CONCERNENTI LINEE
E IMPIANTI ELETTRICI SINO A 150.000 VOLT” (1)**

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale
6 settembre 1991, n. 24.

1() Con sentenza n. 215/2015 (G.U. - 1^a serie speciale n. 45/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,» in quanto hanno l'effetto di sottrarre automaticamente tali modifiche alla valutazione d'impatto ambientale, in contrasto con la disciplina prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e di conseguenza violano l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia "tutela dell'ambiente". La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 93/2014 (G.U. 1^a serie speciale n. 5/2015).